

# *Assemblea generale della Corte Militare di Appello*

*Anno Giudiziario 2022*



*Intervento del  
Procuratore Generale Militare della Repubblica  
presso la Corte Militare di Appello*

*Marco DE PAOLIS*

*Roma 25 febbraio 2022*



*PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA*  
*presso la CORTE MILITARE di APPELLO di ROMA*

**Saluti**

Signor Presidente della Corte Militare di Appello, mi sia consentito anzitutto rivolgere – suo tramite – un deferente ossequio al Sig. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale vanno, oltre ai nostri più profondi sentimenti di stima, i migliori voti augurali per l’incarico che ha assunto da pochi giorni, al vertice del nostro Paese.

Saluto con rispetto e con particolare soddisfazione il Signor Ministro della Difesa, ringraziandolo sentitamente per il Suo intervento a questa Assemblea, a testimonianza di un concreto e apprezzato interesse per la Giustizia Militare.

Saluto tutte le Autorità civili e militari oggi presenti, i Capi di Stato Maggiore della Difesa e delle FF.AA., gli autorevoli vertici delle altre Magistrature, i rappresentanti della Avvocatura dello Stato e del libero Foro.

Saluto con particolare considerazione il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare, il dott. Pietro Curzio e il Prof. David Brunelli, ringraziandoli sentitamente per l’apprezzata attività compiuta in seno all’organo di autogoverno.

Un saluto caloroso va a tutti i Colleghi Magistrati Militari, requirenti e giudicanti (compresi i giudici d’arma che, per garantire la specialità della nostra giurisdizione, compongono i nostri colleghi giudicanti); in particolare, ringrazio i Colleghi Magistrati del mio Ufficio e tutto il Personale civile e militare di questo e degli altri Uffici giudiziari militari, per l’operosa e scrupolosa attività espletata nel corso dell’anno e per il prezioso contributo reso alla giustizia militare.

Parimenti, un cordiale saluto va agli Avvocati dei tanti fori italiani, che con la loro preziosa attività contribuiscono in modo determinante al raggiungimento di quello scopo di giustizia.

Un ringraziamento particolare va a tutte le persone ora menzionate poiché ancora una volta, anche in questo anno difficile e complesso per la nota emergenza sanitaria, hanno contribuito ad assicurare – ciascuno per la propria parte - il servizio di giustizia affidato a questo Ufficio con scrupolo e senso del dovere. In questo senso, ringrazio anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali con i quali abbiamo positivamente condiviso lo sforzo comune, teso ad affrontare la difficile emergenza.

Ringrazio, inoltre, i tre Procuratori Militari di Roma, Napoli e Verona (Antonio Sabino, Stanislao Saeli e Giovanni Barone) dai quali anche quest'anno non è mancato il supporto e la piena collaborazione in ogni aspetto del nostro comune servizio (compresa la realizzazione di questa relazione che in più parti si giova integralmente dei loro contributi), nonché coloro che hanno concretamente contribuito a costruirne i contenuti raccogliendo l'invito a segnalare temi e questioni da approfondire.

Nondimeno, è doveroso un ringraziamento a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria militare – Comandanti di Corpo delle varie Armi e Corpi, e ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – che hanno collaborato efficacemente alle attività dei pubblici ministeri di primo e secondo grado.

## Premessa

Anche nello scorso anno 2021 l'emergenza sanitaria ha inciso profondamente nelle attività degli uffici giudiziari militari sebbene, rispetto al precedente anno 2020, tale incidenza abbia riguardato prevalentemente soltanto l'aspetto organizzativo degli uffici, consentendo invece una netta ripresa delle attività giudiziarie.

L'attività organizzativa ha dunque avuto ancora un ruolo assai significativo, così come evidenziato anche per il 2021 dalla vasta e complessa produzione normativa (transitoria e di emergenza) che è stata emanata e che, ancora una volta, è stata fonte di dubbi e perplessità in quanto spesso di difficile interpretazione e applicazione.

In tutti gli uffici requirenti sono stati adottati i protocolli sanitari e amministrativi via via modificati dal Governo e dagli enti territoriali, così come è stata regolarmente applicata la normativa giudiziaria emergenziale emanata dal legislatore: prevenzione sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, applicazione del c.d. "lavoro agile", certificazioni verdi COVID-19 (c.d. "green pass") e naturalmente le norme riguardanti i termini processuali, le indagini e i processi.

Come è noto, nel corso dell'anno 2021 sono stati emanati ben trenta provvedimenti normativi emergenziali (22 decreti-legge e 8 decreti presidenziali del Governo), mentre nell'anno precedente erano stati quaranta (19 decreti-legge e 21 decreti presidenziali del Governo).

In conseguenza di ciò, sia per gli uffici di primo grado che per quelli di secondo grado è continuato l'impegno dell'anno precedente connesso alle delicate e complesse incombenze organizzative necessarie per far fronte alle varie emergenze in atto.

Anche per il 2021, dunque, è stato necessario predisporre, analogamente all'anno precedente, particolari misure organizzative (rimodulazione dei piani organizzativi degli uffici attraverso il ricorso alle modalità di cd "lavoro agile"; riduzione del numero di lavoratori in presenza e contestuale predisposizione di turni di servizio; predisposizione – concertata con le organizzazioni sindacali – di speciali misure di protezione sanitaria dei lavoratori; sviluppo e potenziamento delle attività attraverso i servizi informatici e telematici per evitare o diminuire i contatti fra presenti.

Ancora oggi questo tipo di attività di servizio costituisce la maggior parte delle incombenze che fanno capo alla direzione degli uffici e investe significativamente ogni settore dell'attività giudiziaria.

Ciò ha comportato effetti pratici di grande impatto nelle segreterie e nelle cancellerie, richiedendo uno sforzo considerevole per tutti: dirigenti, magistrati e personale amministrativo e giudiziario. Di questo occorre dare atto in questo contesto, evidenziando sia la buona capacità di adattamento di tutto il personale alle nuove situazioni, e sia l'apprezzata disponibilità verso nuove modalità di svolgimento delle attività di servizio.

Quanto agli aspetti più strettamente riguardanti la giustizia militare, permangono intatti i problemi e le questioni ordinamentali su cui ci si è soffermati nelle scorse cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario militare, con riferimento soprattutto alle prospettive di riforma del diritto penale militare sostanziale.

Resta, dunque, anche quest'anno forte e sentito l'auspicio che si possa addivenire presto alle necessarie e non oltre dilazionabili riforme, sia per rispetto verso le Forze Armate, i cui uomini e donne sono i principali destinatari dei principi e delle norme che i tribunali militari applicano ogni giorno, e sia per rispetto del Paese, che sicuramente merita di disporre di una Istituzione pienamente funzionale alle esigenze e ai principi di diritto che sono espressi dalla Costituzione nel quadro delle giurisdizioni speciali.

Come già più volte evidenziato, la sicurezza interna ed esterna del nostro Paese passa inevitabilmente attraverso le nostre Forze Armate, nonché da quelle Forze di Polizia che hanno conservato la militarità dello *status* dei propri appartenenti; dunque, l'interesse pubblico correlato al corretto ed efficiente funzionamento di tali vitali apparati dello Stato non può certamente trascurare anche quel settore della giustizia che di essi si occupa approfonditamente, vale a dire la giustizia militare.

Dall'analisi dei dati che la riguardano, emerge un quadro solo apparentemente poco significativo. Il servizio reso alla collettività dagli uffici giudiziari militari, infatti, seppure di contenute proporzioni (e sicuramente molto al di sotto di ciò che potrebbe essere svolto in concreto

dalla magistratura militare) costituisce un servizio rapido ed efficiente, e che risponde appieno a tutte le esigenze che sono demandate alle sue attribuzioni.

La magistratura militare, la giustizia militare, attende di essere chiamata integralmente alle competenze che la Costituzione le assegna. A tutte le sue competenze, anche a quelle che ancora oggi, senza ragionevole motivo – le sono sottratte.

## **1. La Procura Generale Militare di Appello**

### **1.1. Attività giudiziarie**

Lo scorso anno 2021 è stato caratterizzato da una sostanziale ripresa delle attività giudiziarie contrattesi inevitabilmente nel 2020 a causa della pandemia.

Il miglioramento generale delle condizioni sanitarie nel Paese ha consentito una ripresa anche nel settore giudiziario, sia per ciò che attiene alle attività di indagine e sia per la partecipazione alle udienze.

Il numero delle impugnazioni è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto a quello dell'anno precedente, mentre il numero delle attività di trattazione di affari ed esecuzioni penali è aumentato considerevolmente in dipendenza, probabilmente, delle riaperture delle varie attività sociali, economiche e lavorative.

Circa l'attività relativa alle sentenze emesse in primo grado dai tribunali militari (collegi di tribunale, giudici dell'udienza preliminare e giudici delle indagini preliminari) anche quest'anno si è registrato un dato sostanzialmente positivo, atteso che la percentuale di conferma (integrale e parziale) dell'accusa nei giudizi di secondo grado (cioè in appello) è rimasta abbastanza elevata (60%, di cui 48% di accoglimento integrale delle richieste del PM di secondo grado e 12% di accoglimento parziale).

Le questioni di diritto maggiormente significative sulle quali si è posto problematicamente l'accento nel corso dell'anno (nelle attività giudiziarie di questo Generale Ufficio) hanno riguardato, ancora una volta, soprattutto le **questioni di giurisdizione**, con riferimento al riparto di competenza con il giudice ordinario.

Resta forte ed attuale l'esigenza di chiarire normativamente la materia: gli spazi, già angusti, della normativa penale militare attualmente vigente sembrano restringersi ancora di più nell'opera di interpretazione che scaturisce da alcune sentenze del giudice di legittimità. In tal senso spicca la sentenza della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2021 sul caso Scieri.<sup>1</sup>

Prendendo atto delle motivazioni che hanno indotto il Giudice di legittimità a non inquadrare tale caso nell'ambito della giurisdizione militare bensì in quella ordinaria, deve rilevarsi come, in concreto, questa combinazione ermeneutica – se è quella cui ci si deve attenere d'ora in avanti (ed evidentemente è così) - determini uno svuotamento delle funzioni della magistratura militare, tanto più accentuato quanto più si consideri che fatti come quello oggetto di quella causa attengono a situazioni del tutto estranee alla vita civile ma esistenti solo e soltanto nell'ambito della vita militare, riguardando solo e soltanto soggetti aventi lo *status* di militari e, per di più, anche al di dentro delle mura di una caserma. Tali obiettivi rilievi dovrebbero determinare, a parere di questo Ufficio, una sollecita riflessione da parte del legislatore per riequilibrare una situazione normativa che appare talmente distonica da non poter essere ulteriormente tollerata.

La irragionevolezza di tale risultato pratico (vale a dire, assegnare alla giustizia ordinaria un'area di competenza penale su fatti oggettivamente *militari* perché riguardanti soggetti *militari*, che operano in contesti esclusivamente *militari*, nell'ambito di relazioni di carattere *militare* perché attengono a rapporti interpersonali di vita *militare* e che investono comunque la disciplina *militare*) è tale da far sorgere anche un dubbio ulteriore di carattere interpretativo. E cioè: se il legislatore non dovesse intervenire in tempi rapidi a risolvere questo nodo, la permanenza di questa distonia potrebbe avere un rilievo nel quadro costituzionale della previsione di una giurisdizione militare che – evidentemente secondo questa giurisprudenza – non può più occuparsi delle materie che attengono alla militarità delle fattispecie criminose. Ed allora viene da domandarsi se, a questo punto, una

---

<sup>1</sup> Si tratta del noto caso relativo all'allievo paracadutista morto in circostanze controverse nell'estate del 1999 all'interno della caserma Gamerra di Pisa, all'epoca sede della SMIPAR (Scuola Militare di Paracadutismo). Per tale caso, essendo contemporaneamente pendenti due procedimenti penali (l'uno presso il Tribunale Militare di Roma e l'altro presso quello ordinario di Pisa) era stata sollevata questione di conflitto di giurisdizione, risolta dalla Suprema Corte (nella sentenza citata del 23 febbraio 2021) in favore del giudice ordinario.

norma come quella dell'art. 199 cpmp (in relazione a quelle di cui agli articoli 186 ss. e 222 ss. cpmp e nei termini in cui viene interpretata dal giudice di legittimità) possa ancora dirsi pienamente conforme alla *ratio* dell'art. 103 Costituzione.

Se davvero l'unica interpretazione che di tali norme può darsi rispetto a fatti come quelli occorsi a Pisa nel 1999 ai danni dello sfortunato giovane paracadutista è quella indicata dalla corte di Cassazione nella citata sentenza del 23 febbraio 2021, allora a parere di questo Ufficio non si avrebbe spazio per uscire dalla seguente alternativa: o interviene rapidamente il legislatore attraverso un calibrato riequilibrio delle norme restituendo, con legge, alla competenza dei tribunali militari quei settori di fatti costituenti reato militare che originariamente ad essi appartenevano nell'armonica costruzione originaria dei codici militari, peraltro considerando come non siano poche le fattispecie colpose che ledono interessi militari e meritano quindi di essere ricomprese nella pertinente giurisdizione. Oppure, qualora i tempi della legislazione tardino ancora troppo, non resta che domandarsi se quella restrittiva e penalizzante interpretazione della Corte di Cassazione sia del tutto conforme al disegno che il legislatore costituente aveva delineato nel prevedere la giurisdizione militare in tempo di pace e in tempo di guerra.

In effetti, benché giurisdizione speciale, benché giurisdizione imperfetta rispetto a quella ordinaria che tutto idealmente comprende, questa giurisdizione militare esiste e deve funzionare. E deve farlo non solo nei limiti fissati dalla Costituzione ma anche nella 'ragionevolezza' prevista dalla Costituzione. In tal senso non può trasmodare in qualcosa di talmente irragionevole da intaccare il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, preveduto e regolato dall'art. 97 della stessa Costituzione. Se una interpretazione delle norme del codice penale militare finisce per assumere contenuti talmente restrittivi da incidere sulla giurisdizione militare in modo così *illogico* da assegnare oltre il 70% delle sue materie (cioè i reati militari, che sono quelle condotte che offendono interessi militari) ad altra giurisdizione; se poi, tale situazione contribuisca anche a determinare un affievolimento della produzione giudiziaria di quella giurisdizione speciale talmente elevato da determinare evidenti diseconomie funzionali, organizzative e soprattutto economiche, ecco allora che non si può non porre coerentemente ed onestamente un problema *anche* di interpretazione, nella prospettiva ineludibile di far funzionare efficacemente

un sistema e nella concreta presa d'atto della carenza del necessario intervento del legislatore.

Sebbene ciò non corrisponda al corretto esercizio delle prerogative istituzionali, occorre rilevare che – in passato – più volte la Corte Costituzionale ha esercitato una funzione supplente dei ritardi del legislatore. Talora anche proprio nel settore penale militare. Ricordiamo tutti, certamente, gli interventi proprio nell'ambito dei reati di insubordinazione ed abuso di autorità e sulla mancanza dell'organo di autogoverno della magistratura militare degli anni Ottanta.

Io ritengo, pertanto, che – fermo restando la previsione costituzionale della giustizia militare fissata nell'art. 103 della Costituzione e fino a che detta norma sussista – in assenza di una speciale riforma normativa del Parlamento, non possa non effettuarsi una seria riflessione – sia in sede giudiziaria che dottrinale – sulla effettiva corrispondenza dell'attuale assetto ermeneutico allo spirito della Costituzione sul tema; e, soprattutto, se ciò corrisponda davvero a quello che i costituenti avevano immaginato nel decidere di inserire la giurisdizione penale militare nel quadro delle giurisdizioni speciali del nostro ordinamento.

Sempre nell'ottica della valorizzazione della specialità che caratterizza il diritto e la giurisdizione militare, appare opportuno segnalare anche quest'anno il tema del nuovo istituto della *particolare tenuità del fatto*. La significativa incidenza percentuale dei casi di applicazione di questo istituto nell'ambito delle decisioni dei giudici militari muove qualche riflessione.

Poiché tale tipo di esito procedimentale rappresenta il 18 % del totale delle decisioni (in primo grado), non credo che non ci si possa interrogare sulla valenza che detto istituto può avere sul sistema “giustizia militare”.

Sicuramente, tale incidenza è anche alimentata da quella distonia giurisdizionale di cui si è parlato poc'anzi, ma resta il fatto che essa si innesta su un terreno molto particolare. Quello della specialità, appunto.

Non è dubbio che la previsione normativa di tale istituto sia sorta non certo pensando alla giurisdizione militare, bensì a quella ordinaria, afflitta come è noto da ben altri problemi di dimensioni, organizzazioni, carichi di lavoro e ritardi.

L'approccio chiaramente deflattivo che ha caratterizzato l'introduzione di questa causa di esclusione della punibilità appare dunque poco adattabile alla specialità del mondo militare, anche considerando che – a prescindere dalla

entità delle pene – il delicato equilibrio che è alla base del consorzio militare suppone che l'incidenza che può avere all'interno di quel consorzio una sanzione penale militare è ben diverso da quello che ha e può avere nel mondo civile.

In tal senso sarebbe auspicabile una rimeditazione dall'applicabilità dell'istituto nella giurisdizione militare, quanto meno in parte, tenendo conto dei necessari profili di specialità che caratterizzano il diritto penale militare.

### ***Altre attività***

Anche nello scorso anno, segnato dal perdurare dell'emergenza epidemiologica, l'attività di coordinamento e indirizzo delle procure militari di primo grado da parte della procura generale militare di appello è stata particolarmente significativa. Le attribuzioni enucleate dalla legislazione di emergenza per i Capi di Corte nell'ambito della gestione di tale eccezionale situazione, hanno continuato ad impegnare questo Generale Ufficio oltre che nella trattazione della materia all'interno del proprio ambito, anche al livello del distretto nazionale.

L'introduzione della modalità di lavoro agile (o *smart working*) ha consentito di rispettare gli adempimenti dell'ufficio contemperandoli con la sicurezza della salute dei lavoratori ed ha avuto un ruolo significativo nei primi tre trimestri dell'anno. Benché non si siano registrate anomalie o ritardi nel complessivo andamento delle attività dell'ufficio, la modalità del lavoro in presenza risulta certamente preferibile sotto molteplici punti di vista. Ad ogni buon conto, sul punto sono allo studio le mappature delle varie tipologie di attività lavorativa che potrebbero trovare allocazione nella giustizia militare.

Nel quadro delle riunioni periodiche con i Capi degli uffici requirenti di primo grado sono emerse varie questioni – organizzative e di diritto sostanziale e processuale – che sono state utilmente dibattute.

Fra di esse merita di essere segnalato ancora quella delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, a motivo del perdurare della lacuna normativa riguardante la mancanza di ogni possibile previsione applicativa alla nostra

giurisdizione di ciò che è stato invece previsto per la giustizia ordinaria, soprattutto per quel che riguarda locali, mezzi strumentali informatici, sistemi e *software* e, non da ultimo, personale adeguatamente formato.

E pertanto, fino a che il problema non verrà risolto, sarà necessario ricorrere di fatto alla cortese collaborazione degli uffici giudiziari ordinari per lo svolgimento delle operazioni materiali, adottando poi le misure di cautela e sicurezza ritenute più consone per ciò che riguarda la garanzia della riservatezza dei dati.

Un importante profilo che è stato affrontato nelle attività della Procura Generale Militare di Appello è quello relativo alla attivazione delle procedure disciplinari per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare. In effetti, da parecchi anni a questa parte, sebbene se ne fosse discusso all'interno degli uffici, non si era mai concretamente posto il problema della applicabilità delle norme sui procedimenti disciplinari nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare. È stato quindi attivato per la prima volta un procedimento disciplinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 cpmp e 16 ss. disp. att. cpp nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria militare davanti alla commissione prevista dall'art. 17 disp. att. cpp, ed altre attività preistruttorie finalizzate al medesimo scopo sono state poste in essere dall'Ufficio.

Altri profili di interesse hanno riguardato – sotto l'aspetto organizzativo – il confronto sulle complesse nuove disposizioni ordinamentali sul Covid, allo scopo – oltre che di chiarire dialetticamente gli aspetti più controversi – anche quello di trovare soluzioni uniformi tra i vari uffici sul territorio nazionale.

## ***1.2. Cooperazione internazionale***

È proseguito anche quest'anno l'impegno della Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello volto a favorire l'inserimento della magistratura militare fra le componenti giudiziarie europee che figurano

nella rete del *Genocide Network* in seno ad *EUROJUST*<sup>2</sup>, l'Agazia dell'Unione Europea per la Cooperazione nel settore della Giustizia Penale.

A tale scopo si segnala che, proprio grazie alle iniziative intraprese negli ultimi due anni, questo Generale Ufficio è ora inserito, al pari delle procure generali ordinarie, tra i corrispondenti di *Eurojust* in Italia. In particolare, poi, poiché presso tale organismo è anche istituito il *Genocide Network*, competente sui crimini di guerra, che è materia sulla quale insiste una specifica competenza giurisdizionale della magistratura militare (segnata anche da una cospicua giurisprudenza formatasi soprattutto sulle vicende della seconda guerra mondiale con riguardo ai crimini nazifascisti nella guerra di Liberazione), questa partecipazione assume un rilievo significativo che questo Generale Ufficio intende concretamente sviluppare anche nei prossimi anni.

In questa prospettiva, la giurisdizione speciale militare che, in Italia, è depositaria di una considerevole esperienza giudiziaria in tema di diritto umanitario di guerra, ben potrebbe essere sfruttata per le esigenze proprie del *Network*, nonché a beneficio dell'immagine internazionale del nostro Paese in tale contesto sovranazionale.

### **1.3. *Personale e logistica***

In ordine al personale dell'ufficio deve essere formulata anche quest'anno una certa apprensione per il prossimo futuro, atteso che le scoperture di organico del personale civile attualmente esistenti sono state solo in parte ripianate e, dal momento che ad esse se ne aggiungeranno altre a breve termine, vi è il fondato timore che la situazione possa ulteriormente peggiorare.

Inoltre, l'attuale sistema di reclutamento del personale civile destinato agli uffici giudiziari della giustizia militare non prevede più una selezione che tenga conto delle peculiarità dei servizi giudiziari e, pertanto, il personale che giunge ad assegnazione è del tutto privo della specifica preparazione giuridica che dovrebbe possedersi per poter poi esercitare le delicate funzioni giudiziarie di Cancelleria e Segreteria Giudiziaria.

---

<sup>2</sup> *European Union Agency for Criminal Justice Cooperation*

Si rinnova ancora, pertanto, l'auspicio per un intervento rapido ed efficace del Ministero della Difesa, in particolare della Direzione Generale per il Personale Civile.

## 2. Le Procure Militari della Repubblica – le attività

### 2.1. Le statistiche giudiziarie

I valori numerici delle statistiche degli uffici requirenti di primo grado sono in graduale ripresa rispetto a quelli dell'anno precedente, in dipendenza delle sopraindicate riaperture successive al periodo più grave di crisi pandemica.

In effetti, circa le registrazioni dei *procedimenti* sui registri mod. 21 e 44 (cioè, noti e ignoti) si è passati da **1557** iscrizioni del 2020 a **1660** effettuate nel corso nel 2021 (con un leggero incremento del **6,6 %**); mentre considerando il quadriennio 2018-2021, l'aumento - costante - è stato pari al **11,9%**).

Più nel dettaglio, con riferimento alla comparazione del numero dei *procedimenti iscritti dai singoli uffici*, le proporzioni dei valori comparate fra loro, non offrono nel complesso variazioni percentuali significative rispetto alle annate precedenti:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Procura Militare VERONA	Noti: 452 – Ignoti 79: 531	Noti: 498 – Ignoti 68: 566
Procura Militare ROMA	Noti: 409 – Ignoti: 95 504	Noti: 459 – Ignoti: 111 570
Procura Militare NAPOLI	Noti: 444 – Ignoti 78: 522	Noti: 466 – Ignoti 58: 524
	1557	1660

Relativamente, invece, al numero dei *reati militari* iscritti nei suddetti registri, la tendenza rilevata nel quadriennio 2018 – 2021 ci indica un aumento del **8,5%**, essendo passati da **1722** dell'anno 2018 al numero di **1868** reati iscritti nel corso del 2021 nelle tre procure militari di primo grado.

Le fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti sono costituite dal complesso dei *reati contro il servizio e la disciplina militare* (**1198**), cui fanno seguito i *reati contro il patrimonio o l'amministrazione militare* (**411**) e quelli *contro la persona* (**198**). I primi sono ancora in aumento percentuale rispetto al passato, giacché per essi si registra un aumento pari al **1,6 %** rispetto ai valori dell'anno 2020 (+ **8,4%** rispetto al 2019).

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Reati contro il servizio e la disciplina militare	1179	1198
Reati contro il patrimonio e l'Amministrazione militare	477	411
Reati contro la persona	227	198
Altri reati	34	61
Totale	1917	1868

Esaminando più nel dettaglio le statistiche, è possibile rilevare come (analogamente all'anno precedente), al primo posto fra i reati iscritti più frequentemente figurino le fattispecie di *distruzione o deterioramento di cose mobili militari* (494), seguite da quelle di *truffa* (242), di *diffamazione* (126) e di *violata consegna* (122).

Circa, invece, i reati militari che sono pervenuti a giudizio avanti agli organi giudicanti di primo grado, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (così come nell'anno passato), al primo posto si registra il reato di *truffa in danno dell'Amministrazione militare*; poi, a seguire, quelli di *violata consegna*, di *insubordinazione con minaccia o ingiuria*, di *disobbedienza*, di *simulazione di infermità*, e via seguitando.

## IMPUTAZIONI più frequenti nei processi di 1° GRADO - 2021

ARTICOLO	TOTALE
Art. 234 - Truffa	92 (2020 → 45)
Art. 120 - Abbandono di posto o violata consegna	63 (2020 → 37)
Art. 189 - Insubordinazione con minaccia o ingiuria	31 (2020 → 37)
Art. 173 - Disobbedienza	43 (2020 → 27)
Art. 159 - Simulazione di infermità	25 (2020 → 23)
Art. 227 - Diffamazione	23 (2020 → 13)
Art. 215 - Peculato militare	22 (2020 → 8)
Art. 196 - Minaccia o ingiuria a un inferiore	22 (2020 → 16)
Art. 230 - Furto militare	17 (2020 → 16)
Art. 148 - Diserzione	14 (2020 → 12)

Anche il *numero di appartenenti alle Forze Armate iscritti* nel registro delle notizie di reato è aumentato giacché dalla cifra di 1761 unità registrate nel 2020 si è passati a quello di 1791 militari iscritti nel 2021. L'aumento è ancora più significativo se si considera la tendenza degli ultimi quattro anni giacché si è passati dalle 1431 unità del 2017 alle 1791 nel 2021 (con una percentuale in aumento pari al 25% rispetto, appunto, al 2017).

L'analisi dei soggetti suddivisi per Forza Armata rispecchia evidentemente la consistenza delle varie Forze Armate, dato che il numero di militari di ciascuna Forza Armata iscritti nel registro delle notizie di reato trova corrispondenza nella maggiore o minore consistenza numerica della forza presente in ciascuna di esse.

Da ultimo, analizzando gli esiti dello svolgimento delle attività di indagine e istruzione dei procedimenti complessivamente trattati<sup>3</sup> nell'anno dalle tre procure di primo grado, abbiamo il seguente quadro:

- Percentuale di procedimenti definiti con *richiesta di archiviazione*: **43%** del totale;

<sup>3</sup> Intendendosi per "trattati", il numero dei procedimenti pendenti più quelli sopravvenuti nel corso dell'anno. Naturalmente trattasi di procedimenti per "noti" (mod. 21) e "ignoti" (mod. 44).

- Percentuale di procedimenti definiti con *richiesta di rinvio a giudizio*: **18 %** del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con *altro tipo di provvedimento*: **5,4 %** del totale;
- Percentuale di procedimenti in cui è stata *richiesta la proroga o l'autorizzazione a proseguire le indagini*: **5,20 %** del totale.

## **2.2. Le indagini**

Come ogni anno, la parte più rilevante delle indagini effettuate dalle Procure Militari riguardano i **reati contro il servizio e la disciplina militare**. Tuttavia, fra quelle di più elevato spessore trattate si segnalano ancora le fattispecie di reato militare contro l'amministrazione militare (truffa e peculato in particolare). Ad esse si aggiungono, poi, anche alcune tipologie di fatti nuovi che si pongono in relazione a nuove situazioni emergenti negli ultimi tempi: si allude a fattispecie di reato militare connesse all'emergenza sanitaria nazionale ed altre relative ai problemi derivanti dalle attuali lacune normative sull'associazionismo militare.

Da ultimo, poi, si segnalano anche due interessanti e rilevanti casi: l'uno, presso la Procura Militare di Verona, di sabotaggio di nave militare; l'altro, di spionaggio militare presso la Procura Militare di Roma.

Nell'ambito dei **reati contro l'amministrazione militare**, le fattispecie maggiormente ricorrenti fra quelle più significative riguardano la truffa militare e il peculato militare.

Quanto alla prima, le condotte illecite di maggior frequenza o rilevanza riguardano:

- percezione di emolumenti per lavoro straordinario non prestato;
- dichiarazione di orari di servizio diversi da quelli effettivamente svolti e conseguente fraudolenta percezione dei relativi emolumenti (questi episodi costituiscono la maggioranza dei casi di truffa accertati);
- fruizione di rimborsi o indennità non spettanti in occasione di attività in missione di servizio;

- licenze e permessi fraudolentemente ottenuti da ufficiali medici, adducendo motivazioni poi riscontrate come pretestuose e utilizzati per lo svolgimento di attività professionale privata;
- fruizione indebita di permessi per lo svolgimento di attività collegate a cariche elettive nelle amministrazioni locali;
- indebito ottenimento di alloggi di servizio;
- attività finalizzate al superamento di concorsi interni nelle Forze Armate, caratterizzati dalla produzione di attestazioni di titoli non corrispondenti al vero, rilasciati da organizzazioni compiacenti.
- attività professionale privata svolta in caserma da medici militari durante l'orario di servizio (inserimento dati sul sistema informativo del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione per rinnovo patenti di guida); oppure, in qualche altro caso, attività professionali di medici militari svolte fuori dal luogo di lavoro senza dichiarare l'interruzione dell'orario di servizio.

Una questione di particolare interesse che sta emergendo con una certa frequenza è quello **dell'attività extraprofessionale non autorizzata**.

In relazione alla questione tutte le Procure militari hanno avviato seri approfondimenti in seno agli uffici.

Alla luce di tali riflessioni è apparso possibile sostenere che si tratti di condotte qualificabili come fraudolente, tenuto conto dell'obbligo giuridico imposto ai militari di comunicare gli eventi che possano avere riflessi sul servizio (art. 748, comma 5 del D.P.R. n. 90/2010) e del disposto di cui all'art. 894 del D. Lgs. n. 66/2010, che sancisce l'incompatibilità della professione di militare con altre professioni o attività lavorative, salvi i casi previsti da speciali disposizioni.

In proposito va evidenziato che all'inosservanza delle norme sulle incompatibilità professionali consegue una diffida da parte dell'Amministrazione militare a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità e la successiva decadenza dall'impiego in caso di mancata cessazione dell'inosservanza.

Il reato di truffa, quindi, potrebbe emergere con riguardo agli artifici e raggiri individuabili nella mancata comunicazione, normativamente imposta, dell'attività lavorativa.

Più problematico, invece, è il profilo del danno, tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con un approccio

forse eccessivamente sostanzialistico, lo esclude nel caso in cui la prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione sia stata comunque resa, anche se in mancanza dei presupposti.

In proposito si richiama anche una recente decisione della Suprema Corte, adottata all'udienza del 23.11.2021, con la quale, secondo le informazioni acquisite, è stata annullata una sentenza di condanna emessa dalla Corte Militare d'Appello in un caso del genere. Non risultano ancora depositate le motivazioni.

Pur prendendo doverosamente atto di tale decisione, appare possibile ritenere che la questione non possa dirsi definitivamente chiusa, dovendosi tener conto della norma di cui all'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, applicabile anche ai militari, in forza della quale *“il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*. Pertanto, appare sostenibile che il mancato versamento del compenso ben possa configurare il danno per l'amministrazione.

Al momento pendono avanti ad alcuni organi giudicanti militari (ad esempio il GUP del Tribunale Militare di Roma) procedimenti a carico di militari che versano in situazioni di questo tipo (nella specie, un sottufficiale della Guardia di Finanza, a cui è stato contestato di aver svolto in via di fatto per circa due anni attività commerciale presso una ditta di rivendita autoveicoli, percependo indebitamente gli emolumenti stipendiali, con un danno quantificato in circa 75.000,00 euro).

Naturalmente non sorgono dubbi in ordine alla rilevanza penale di prestazioni di attività lavorative non autorizzate durante l'orario di servizio, tipologie di condotte che, purtroppo, emergono non infrequentemente e che talora si associano anche ad altre collegate fattispecie criminose strumentali all'illecito conseguimento di un profitto, quale la simulazione d'infermità.

Riguardo, invece, ai casi di peculato militare, gli episodi più numerosi (benché limitati) riguardano sempre l'uso dell'autovettura di servizio per ragioni estranee ad esso o in casi non consentiti. In proposito permangono profili di incertezza in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in quanto talora gli organi giudicanti hanno ritenuto sussistente il peculato d'uso, con conseguente trasmissione degli atti per giurisdizione all'Autorità Giudiziaria

Ordinaria, non condividendo l'orientamento del pubblico ministero che aveva ritenuto sussistente la condotta appropriativa in considerazione dell'impiego "*uti dominus*" del mezzo, con riguardo sia al numero degli episodi che alle modalità dell'azione.

Di particolare interesse, poi, in quanto fattispecie nuove legate alle situazioni di servizio connesse alla prevenzione dal contagio da **Covid-19**, sono quelle fattispecie nelle quali – già nel precedente anno 2020 - erano stati contestati (in specie dalla Procura Militare di Verona) i reati di violata consegna (art. 120 cpmp) e disobbedienza aggravata (art. 173, co. 1 e 2, cpmp) in relazione alla violazione delle disposizioni sulla prevenzione del contagio da COVID-19 da parte di militari in servizio.

Tali fattispecie hanno origine da quelle situazioni in cui - oltre alle sanzioni previste dalle norme stabilite in via generale per tutti i cittadini - sono state emanate specifiche disposizioni dalle autorità militari in merito alle condotte da tenere in caso di pericolo di contagio (isolamento fiduciario, obblighi di controlli medici ecc.)

In questi casi è stato affrontato, da un lato, il problema della sovrapposizione tra le norme generali e quelle speciali militari (sotto il profilo della violazione delle consegne), e dall'altro, anche quello della disobbedienza agli ordini di porsi in condizione di isolamento; ipotesi quest'ultima, che, ai sensi dell'art. 173 comma 2 c.p.m.p., è punita in maniera molto più grave se commessa "*in occasione d'incendio o di epidemia*".

In tale contesto è stato contestato sia il reato di disobbedienza (quando sia stato impartito uno specifico ordine comportante l'obbligo di isolamento per il militare), sia la relativa aggravante ad effetto speciale preveduta dall'art. 173 c. 2 cpmp (disobbedienza "*in occasione di incendio o di epidemia*"). Tale impostazione accusatoria ha trovato accoglimento in sede di giudizio, giacché il Tribunale Militare di Verona, con sentenza n. 69 del 24.11.2021, ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione militare, per disobbedienza aggravata, un militare che aveva rifiutato di obbedire all'ordine di rispettare le misure di distanziamento e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale all'interno dei veicoli, nei luoghi chiusi e negli uffici in presenza di altre persone, applicando per la prima volta l'aggravante in questione. È da sottolineare che, secondo la linea interpretativa suggerita dalla Procura Militare di Verona, l'aggravante si configura non soltanto per quegli ordini connessi alle misure di prevenzione del contagio, ma per ogni tipo di ordine,

giacché si ritiene che l'inciso "*in occasione di epidemia*" voglia significare che il legislatore abbia voluto rafforzare l'esigenza di prontezza nell'esecuzione degli ordini nei momenti di allarme e di pericolo.

A seguito, poi, dell'introduzione delle certificazioni verdi COVID-19 (cd *green pass*) e dei relativi obblighi di possesso ed esibizione, per accedere ai luoghi di lavoro, previsto a partire dal 15 ottobre 2021 dal Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, sono sorte nuove questioni interpretative in ambito militare. Tutti i comandi hanno tradotto le disposizioni di accesso alle caserme in "consegne", affidando ai militari di guardia agli ingressi il compito di controllare il *green pass* e di intimare il divieto di accesso ai militari che ne fossero sprovvisti.

Dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni, si sono registrati casi di militari, sprovvisti di certificazione verde Covid-19, che sono entrati nei luoghi di lavoro nonostante le intimazioni dei militari di guardia, con conseguente denuncia per **forzata consegna** (art. 140 cpmp) e casi di militari che hanno rifiutato di obbedire all'ordine di allontanarsi dalla caserma, con conseguente denuncia per **disobbedienza** (art. 173 cpmp).

La normativa prevedeva che il personale privo di *green pass* fosse considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione. Data l'esistenza nel sistema penale militare dei reati di assenza dal servizio, si è posto il problema della eventuale configurabilità di tali fattispecie di reato. Tuttavia, si è ritenuto di escludere che tale assenza ingiustificata fosse presupposto per il reato di "**diserzione**" (art. 148 cpmp), sia perché è la stessa legge che impedisce al lavoratore di presentarsi sprovvisto di *green pass*, sia perché essendo espressamente escluse conseguenze disciplinari, *a fortiori* devono ritenersi escluse quelle penali.

Altro tema emerso in questo contesto, (in specie, in relazione al periodo in cui l'accesso alle prestazioni lavorative dei militari era subordinato al possesso di un *green pass* "da vaccino" o alternativamente "da tampone") è quello delle condotte di coloro che hanno rifiutato di vaccinarsi e di sottoporsi a tamponi accettando invece di essere considerati "assenti ingiustificati". Sulla base dell'art. 9 *quinquies*, comma 6, D.L. n. 52 del 2021, infatti, «*Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente*

*ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati».* Tenuto conto di alcune segnalazioni di casi sospetti, in alcuni uffici di procura sono stati iniziati approfondimenti al fine di verificare se nel periodo di assenza ingiustificata i militari avessero comunque conseguito un *green pass* “da tampone” (per finalità evidentemente diverse da quella lavorativa), con ciò rendendosi idonei al lavoro ma ciononostante astenendosi dal rientrare in servizio. Questa attività di indagine è ancora in corso e, pertanto, ove emergesse tale risultato, si dovrebbe valutare se si possa affermare la sussistenza del reato di diserzione.

Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, però, tali questioni sono parzialmente decadute. La necessità di esibizione del *green pass* è stata superata dalla previsione di obbligo vaccinale esteso al personale della Difesa, con imposizione a carico dei responsabili delle strutture militari di verificare immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, con le procedure previste dall’art. 2 del Decreto.

Le nuove disposizioni non hanno generato criticità rilevanti per il diritto penale militare, fatte salve alcune posizioni al vaglio delle Procure Militari relative a soggetti che hanno simulato l’adempimento dell’obbligo vaccinale o l’esenzione dall’obbligo, con la compiacenza di taluni medici.

Nell’ambito di questo settore di reati militari connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, si deve segnalare anche un altro aspetto, in qualche modo derivato da esso e legato agli effetti che nei rapporti interpersonali si sono generati a causa delle differenti visioni del problema e delle sensibilità individuali rispetto al pericolo di contagio e ai mezzi per farvi fronte, soprattutto con riguardo all’obbligo vaccinale.

In altre parole, la forte divisività del tema legato alle norme in materia di prevenzione dai contagi ha inasprito anche i rapporti tra superiori e inferiori, non solo in ragione della responsabilità attribuita ai primi di far rispettare le norme di cui trattasi, ma anche con riferimento al rispetto da parte di ciascuno delle prescrizioni tese alla prevenzione e al controllo. Si è dunque registrato un aumento dei procedimenti per reati di insubordinazione con ingiuria o

minaccia (e, parallelamente, di minaccia o ingiuria a inferiore) legati, appunto, a controversie tra militari insorte in ragione dell'applicazione delle norme sulla prevenzione dai contagi.

Inoltre, sono anche leggermente aumentate le segnalazioni di offese alle istituzioni (Capo dello Stato, Presidente del Consiglio, Governo in generale) da parte di militari in servizio. Si tratta di offese realizzate quasi esclusivamente sui *social* (*Facebook, Instagram, Telegram* ecc.), dotate di un altissimo grado di diffusività e possibilità di condivisione. Al riguardo, sono stati segnalati, nel corso dell'anno, alcuni procedimenti per reati di **vilipendio** e di offesa alle istituzioni (art. 79 e 81 cpmp) che, per evidenti ragioni, prevedono pene decisamente più severe per i militari rispetto ai cittadini comuni. Altri procedimenti sono stati aperti per diffamazione (art. 227 cpmp), reato sempre procedibile d'ufficio perché, quando commesso a mezzo *social network*, è aggravato dal mezzo di pubblicità.

In alcuni casi, sempre su piattaforme informatiche, sono state riscontrate forme di incitamento alla protesta, dirette anche ad altri militari, per i quali sono state avviate indagini per **istigazione** del militare a disobbedire alle leggi (art. 213 cpmp)

Si tratta di reati che richiedono una intensa e complessa attività investigativa, che si deve realizzare mediante richieste di collaborazione con i gestori dei *social*, quasi sempre all'estero e tuttavia, nonostante tali difficoltà, le indagini in corso stanno fornendo risultati positivi per l'accertamento dei fatti.

Di rilievo, da ultimo (anche qui si tratta di casi segnalati dalla Procura Militare di Verona), alcuni problemi interpretativi legati alla recente costituzione di ***organismi associativi a carattere sindacale fra i militari***.

Le questioni rilevanti sotto il profilo interpretativo hanno riguardato in specie la possibilità di costituzione in giudizio quali parti civili.

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 13.06.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475 comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare, laddove prevede che "*I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni*" invece di prevedere che "*I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali*".

Il diritto di costituire associazioni sindacali, dunque, è stato riconosciuto a livello costituzionale, ma l'esercizio di tale diritto è subordinato alla emanazione di una legge che, dal 2018 a tutt'oggi, non è stata adottata.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa, nelle more di un intervento organico del legislatore, ha emanato varie circolari (21.09.2018, 23.10.2018, 22.12.2018 e 30.04.2019 ed altre successive) tese a coordinare l'attuale vuoto normativo con la decisione della Corte Costituzionale; ed ha riconosciuto dignità giuridica alle neonate associazioni, in forza della disposizione generale di cui all'art. 1475 comma 1 COM, che consente "*associazioni e circoli fra militari, previo preventivo assenso del Ministro della Difesa*". Tali circolari hanno disciplinato le modalità di costituzione (atto costitutivo, statuto ecc.), i limiti (assenza di potere di concertazione, divieto di sciopero, adesione del solo personale militare e quello in ausiliaria, assenza di finalità di lucro ecc.), nonché i diritti e le facoltà (possibilità di essere ascoltate a livello di Stato Maggiore di Forza Armata - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Segretariato Generale della Difesa, possibilità di autofinanziarsi mediante quote di iscrizione da parte degli associati, con previsione di rendiconti annuali visibili e trasparenti ecc.).

Alla luce di tale possibilità di riconoscimento amministrativo, sono sorte oltre quaranta associazioni di militari, con scopi sindacali, alcune relative a specifiche forze armate, altre di natura interforze.

L'avvento di tali associazioni ha generato, nel corso dell'anno giudiziario, nuovi temi di riflessione giuridica, soprattutto con riferimento a due aspetti.

Il primo riguarda la possibilità di costituirsi in giudizio quali **parti civili**: alcune associazioni sindacali lo hanno richiesto in qualità di enti o associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, ai sensi dell'art. 91 cpp; o di **intervenire** nel processo ai sensi del successivo art. 93 cpp. Tale facoltà, allo stato attuale della giurisprudenza dei tribunali militari ove la questione è stata posta (Roma e Verona), non è stata riconosciuta, poiché nei casi prospettati non è stata riconosciuta la sussistenza di uno specifico interesse rispetto ai reati contestati (si trattava nella specie di truffe ai danni dell'amministrazione militare, per le quali non è stata riconosciuta la legittimazione delle associazioni a intervenire per difendere lo Stato dal depauperamento del patrimonio).

Il secondo aspetto riguarda la circostanza che, proprio a seguito del moltiplicarsi delle associazioni sindacali, si è incrementato il numero di segnalazioni per **diffamazione**, soprattutto ai danni delle gerarchie e dei vertici delle Forze Armate. Nel corso di tali procedimenti, pertanto, è diventata centrale l'analisi

della scriminante del diritto di critica (art. 51 cp), che spesso si è mossa sulla linea di confine tra l'illecito penale ed i parametri di continenza e correttezza delle critiche.

Da segnalare infine, due casi giudiziari piuttosto infrequenti nella pratica, ma di rilevante gravità.

Un caso di *sabotaggio* di nave militare, registrato presso la Procura militare di Verona, cui ha fatto seguito una condanna a otto anni di reclusione per il reato di cui all'art. 167 cpmp, e un caso di *spionaggio militare* presso la Procura Militare di Roma.

In quest'ultimo caso – riguardante documenti concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato - sono state recentemente concluse le indagini con la contestazione di gravi reati militari riconducibili al “*procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio*” e “*procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato*” (artt. 88 e 93 cpmp); la “*esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio*” (art. 89 bis, n. 1 cpmp); la “*rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio*” (art. 86 cpmp) e la “*comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate*” (art. 94 cpmp).

Una questione che merita una menzione particolare è quella riguardante i **tabulati telefonici**. Come è noto, infatti, il Decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132, ha introdotto modifiche all'art. 132 del Decreto Legislativo n. 196 del 2006, introducendo una nuova disciplina per l'acquisizione dei tabulati telefonici.

In base alla nuova normativa, i decreti possono essere acquisiti dal pubblico ministero, ma solo sulla base di una autorizzazione del giudice: la nuova disciplina, se ha aumentato le garanzie per il cittadino sostituendo la garanzia del vaglio giurisdizionale del giudice a quella che, in passato, era assicurata dal decreto motivato del pubblico ministero, ha però rallentato in modo consistente l'attività investigativa nell'ambito delle competenze della giurisdizione militare.

La Legge, infatti, prevede che i tabulati possano essere acquisiti esclusivamente quando si procede per reati per i quali sia prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a **tre anni**. Tale previsione ha dunque escluso la possibilità di procedere ad accertamenti, che si erano rivelati particolarmente efficaci per reati molto diffusi in ambito militare (tra cui la simulazione di infermità e la violata consegna). Ma soprattutto ha prodotto una incomprensibile *sperequazione del sistema* soprattutto per il reato di furto militare

È da sottolineare che il “**furto militare** non supera la soglia prevista (art. 230 cpmp: “*reclusione militare da due mesi a due anni*”), a differenza del **furto comune** (art. 625 cp: “*reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 154 a 516 euro*”). La normativa, dunque, ha precluso tale accertamento solo per il reato militare, con grave pregiudizio per le indagini. Basti pensare ai furti dei telefoni cellulari, la cui consistenza numerica era stata debellata proprio grazie all’unico accertamento utile, cioè l’acquisizione dei tabulati telefonici, relativi all’utenza o all’IMEI dell’apparecchio utilizzato. Allo stato attuale della normativa, dunque, la vittima di furto militare di telefono (commesso da militare ai danni di altro militare, in luogo militare) di fatto non riceve sostanziale tutela, a differenza del cittadino comune, per il quale il predetto accertamento risulta praticabile.

### ***2.3. Fenomeno del c.d. “nonnismo”***

Anche quest’anno non si segnalano dati significativi in alcuna delle Procure Militari, fatta eccezione per la citata sentenza della corte di Cassazione sul caso “Scieri” di cui si è accennato in precedenza.

Questo fenomeno, in verità assai diffuso negli anni Ottanta e Novanta nelle caserme italiane, ha cessato ormai da tempo, fortunatamente, di interessare le nostre Forze Armate.

### ***2.4 I reati di molestia sessuale***

In occasione delle ultime cerimonie di inaugurazione degli anni giudiziari degli scorsi anni questo tema è stato affrontato in modo approfondito in chiave critica. È stata segnalata la mancanza di una apposita normativa penale militare che possa armonizzare le esigenze di tutela del militare donna sotto la sfera sessuale con quelle del servizio e della disciplina militare, che fanno da speciale e ineludibile cornice di contesto nel quale i fatti di questi tipo vanno necessariamente considerati.

Tale mancanza perdura ancora e dunque non possono che ripetersi le osservazioni e le esortazioni a provvedere per il legislatore. Sicuramente qualche passo in avanti è stato fatto, visto che i lavori nelle commissioni

parlamentari riunite – Difesa e Giustizia<sup>4</sup> – procedono e dunque in questa sede non resta che attendere con fiducia l'intervento normativo riformatore da tutti auspicato.

Come in passato osservato, è evidente come i comportamenti vessatori, violenti o comunque di molestie, incidano non soltanto sulle persone ma anche sulla qualità del servizio che le persone offese – talora anche comandanti di reparti più o meno grandi – devono rendere alla forza armata. Il comportamento di molestia sessuale, che non sempre si esaurisce in un atto che si perfeziona istantaneamente, ma che invece spesso dura nel tempo ripetendosi più volte, finisce anche per turbare ed alterare i rapporti all'interno di un reparto e a incidere sulla corretta funzionalità dei servizi. Di qui la necessità non solo di sanzionare adeguatamente le condotte illecite, ma anche di prevenirle attraverso una efficace attività di formazione del personale militare – compresi i comandanti di corpo. Si deve tenere conto della particolarità della vita militare, che spesso implica coabitazione anche in spazi ristretti e in situazioni logistiche precarie per lunghi periodi e in situazioni potenzialmente stressanti per il personale (si pensi ad alcune missioni all'estero in territori lontani, soggetti a pericoli concreti, in condizioni talora assai precarie sotto l'aspetto della vita quotidiana), dove le interazioni fra militari – già diverse rispetto a quelle fra civili - sono di per sé differenti rispetto alle stesse che intercorrono fra militari in Patria.

Nel complesso, comunque, si registra una sostanziale stazionarietà delle dimensioni del problema rispetto agli anni precedenti senza che si possa determinare un vero e proprio allarme sociale in tal senso.

### ***2.5. I reati commessi all'estero***

La tendenza degli ultimi anni verso una diminuzione della quantità di reati commessi all'estero (competenza esclusiva della Procura Militare di Roma) si registra anche per il passato anno 2021, sicuramente in relazione al minore impegno dei nostri contingenti militari all'estero nei vari teatri operativi.

---

<sup>4</sup> Allo stato, pendono all'esame delle Commissioni Giustizia e Difesa del Senato in sede riunita due disegni di legge (il n. 1193 e il n. 1478) che riguardano l'introduzione dei reati di molestie e violenza sessuale nel codice penale militare di pace.

Sebbene complessivamente nell'anno 2021 il numero dei procedimenti di indagine sia stato il medesimo dell'anno precedente – 76 – esso è significativamente inferiore a quello degli anni precedenti.

Il dato statistico è il seguente:

- n. 24 procedimenti a carico di soggetti noti (mod. 21): - 5 rispetto al 2020;
- n. 6 procedimenti a carico di soggetti ignoti (mod. 44): stesso numero rispetto al 2020;
- n. 38 procedimenti per atti non costituenti notizia di reato (mod. 45): + 4 rispetto al 2020;
- n. 8 procedimenti per anonimi (mod. 46): + 1 rispetto al 2020.

Permane ancora, intatto e problematicamente irrisolto, il nodo interpretativo legato all'applicabilità del titolo IV del Libro III del codice penale militare di guerra in tempo di pace, unitamente alle carenze normative già più volte segnalate negli scorsi anni.

## ***2.6. Crimini di guerra***

La pagina giudiziaria relativa ai crimini di guerra relativi al secondo conflitto bellico mondiale, che tanto ha impegnato le procure militari e i tribunali militari negli scorsi decenni, può considerarsi ormai sostanzialmente conclusa.

Tuttavia, a seguito di un imprevisto evento, si è registrata nel corso dell'anno 2021 lo svolgimento di una appendice di tale attività soprattutto nell'ambito della Procura Militare di Roma.

In effetti, a seguito del rinvenimento in un locale magazzino della Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione di alcuni fascicoli riguardanti fatti riguardanti crimini commessi dopo l'8 settembre 1943 sulla popolazione civile italiana in Italia e su militari italiani prigionieri di guerra all'estero, tale Procura generale militare ha inviato alle tre procure militari di primo grado complessivamente 33 procedimenti a carico di noti e ignoti ex militari tedeschi. In ordine a tali fatti sono stati iscritti numerosi procedimenti relativi a crimini di guerra avvenuti in varie località in Italia e all'estero (all. 16 e 17).

Il casuale rinvenimento ha dato corso alle iscrizioni esclusivamente per una esigenza di garanzia, nell'impossibilità di verificare a così grande distanza di tempo dai fatti e senza l'ausilio di mezzi di registrazione informatica, se i fatti ivi indicati fossero già stati trattati in precedenza. Nella ragionevole supposizione che tali documenti – a differenza di quelli rinvenuti nel 1994 in quello che venne icasticamente definito “Armadio della vergogna” – siano copie di procedimenti già iscritti e trattati in precedenza, ma senza poterlo dare per certo, essi sono stati inviati comunque alle Procure Militari competenti. Per dieci di essi, in effetti, le Procure Militari interessate hanno disposto la semplice unione agli atti di procedimenti già iscritti e definiti con archiviazione.

Su questo argomento, peraltro, è proseguita l'attività volta alla digitalizzazione dei procedimenti penali per crimini di guerra della Seconda guerra mondiale e alla sistemazione razionale del vasto archivio digitale già esistente attraverso l'indicizzazione del materiale scansionato.

## 2.7. *Tempi medi di definizione dei procedimenti*

Anche quest'anno i dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti penali militari offrono un quadro positivo della giurisdizione penale militare circa la speditezza del servizio di giustizia reso alla collettività.

Infatti, i tempi necessari per lo svolgimento delle *indagini* si sono ulteriormente ridotti rispetto al 2020: vale dire, otto mesi e 29 giorni per i procedimenti definiti con le richieste di rinvio a giudizio, e tre mesi e 20 giorni per quelli definiti con decreto di archiviazione.

tempi medi per le richieste di rinvio a giudizio		tempi medi per le richieste di archiviazione	
anno 2020	anno 2021	anno 2020	anno 2021
9 mesi e 16 giorni	8 mesi e 29 giorni	4 mesi e 2 giorni	3 mesi e 20 giorni

Sotto altro profilo, poi, anche i tempi medi di definizione dei *processi* in primo grado appaiono in chiave abbastanza positiva giacché si attestano in

un periodo temporale di 2 anni, 8 mesi e 1 giorno (nella media nazionale), riducendosi ancora rispetto al 2020.

### **3. Le Procure Militari della Repubblica – l'organizzazione degli Uffici**

#### ***3.1. Gli immobili e la logistica***

La situazione degli immobili degli uffici giudiziari militari, e di quelli requirenti in specie, può considerarsi nel complesso soddisfacente.

Vi sono alcune importanti novità che interessano segnatamente le sedi di Verona e Roma.

Nel corso del 2021 presso la Procura Militare di **Verona** sono proseguiti i lavori di ammodernamento e sistemazione dei locali degli uffici. L'ampliamento dei locali, ottenuto grazie all'acquisizione di un adiacente immobile dismesso dall'Esercito, ha consentito di realizzare obiettivi di grande efficienza e operatività dell'ufficio requirente, permettendo anche al Tribunale Militare di aumentare i suoi spazi.

Allo stato, è in fase di ultimazione la predisposizione di una palazzina che sarà destinata esclusivamente alla polizia giudiziaria, ove sarà predisposta, anche una sala dedicata alle intercettazioni telefoniche.

È in fase di adeguamento anche un altro adiacente edificio da destinare ad archivio (attualmente ubicato in Montorio Veronese), che si aggiungerà alle sale già esistenti, che ospitano i fascicoli relativi ai crimini di guerra.

Nella sede di **Roma** di primo grado, invece, resta sempre ancora in corso la procedura per la dismissione e il trasferimento dell'edificio alla magistratura ordinaria, nel quadro di una collaborazione istituzionale in favore del Ministero della Giustizia.

È stato formalmente confermato il progetto di spostamento degli Uffici giudiziari militari di primo grado di Roma nella vicina sede di Viale Angelico (edificio già ospitante il Polmanteo della Difesa).

Il programma dei lavori di ristrutturazione, necessari per adattare la palazzina alle esigenze delle attività giudiziarie, prevede il loro completamento entro la fine del 2024 e, conseguentemente, il trasferimento degli uffici giudiziari nel 2025. Allo stato non si hanno notizie in ordine

allo stato di avanzamento dei lavori, sicché non è possibile prevedere il rispetto di questa previsione temporale.

A breve tutti gli uffici della Difesa lasceranno definitivamente la storica sede della caserma Manara e dovranno essere pertanto disciplinati d'intesa con i nuovi occupanti (Ministero della Giustizia) gli aspetti relativi alla vigilanza dell'ingresso di Via Damiata e al mantenimento di un'area parcheggio.

A causa di uno sfortunato equivoco in sede di variazione della mappatura degli uffici operata alcuni anni orsono, si è reso necessario cedere già nel marzo dello scorso anno un rilevante numero di locali in uso alla Procura Militare di Roma. Tale circostanza ha creato non poche difficoltà nella riallocazione del personale, peraltro dovendosi provvedere alla sistemazione dei due magistrati di nuova assegnazione e delle relative segreterie. La situazione allo stato non risulta adeguata all'efficiente svolgimento dell'attività giudiziaria e deve darsi atto al Procuratore Militare e al Personale dell'Ufficio dell'encomiabile sforzo effettuato per adattare una difficile situazione alle esigenze del servizio che, nonostante tale importante inconveniente, è integralmente assicurato.

Deve comunque rimarcarsi che la compresenza di più unità di personale in spazi relativamente angusti è motivo di preoccupazione, tenuto conto della perdurante elevata diffusione del contagio da COVID-19.

È pertanto auspicabile una sollecita definizione del trasferimento nella nuova sede.

Da segnalare positivamente, per quanto riguarda la sede di Napoli, il completamento dello spostamento dell'archivio presso la nuova e razionale sede nell'aeroporto militare di Capodichino.

### ***3.2. Il personale***

Le dotazioni organiche degli uffici requirenti sono complessivamente buone in rapporto agli attuali carichi di lavoro, benché la sede di Verona appaia bisognevole di un ripianamento delle carenze organiche nel settore del personale civile.

Occorre tuttavia, segnalare anche quest'anno alcuni aspetti problematici.

Anzitutto, permane la preoccupazione, viva, in ordine alla carenza di posizioni amministrative dirigenziali in alcuni grandi uffici requirenti e giudicanti (dove, peraltro, esse erano esistenti fino a pochi anni fa). Come

già in passato evidenziato, la complessità delle funzioni amministrative e giudiziarie svolte, nonché il numero di dipendenti in servizio, determina la necessità della presenza della figura del dirigente amministrativo negli uffici più grandi. In tal senso si segnala la necessità di provvedere al più presto.

In secondo luogo, occorre ancora rimarcare la nota questione della mancata costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria militare. Come più volte segnalato, la suddetta costituzione, in verità, è un adempimento che non implica particolari problemi, posto che si limiterebbe a dare una veste formale a qualcosa che già da anni opera concretamente. Ancora oggi, dunque, è necessario riproporre tale richiesta, confidando nella sensibilità del Sig. Ministro della Difesa.

A tali questioni ne va aggiunta un'altra non meno importante, anch'essa già proposta nelle precedenti occasioni istituzionali.

Si tratta del progressivo esaurimento del personale civile con specifica esperienza nei servizi giudiziari di cancelleria e, fra questi, soprattutto fra i funzionari e direttori di segreteria e cancelleria.

Le carenze organiche del personale civile in servizio negli uffici giudiziari militari sono ripianate attraverso la mobilità interna al Ministero della Difesa, prelevando unità organiche da altri settori del ministero e non più, come in passato, anche attraverso specifici concorsi dedicati al reclutamento di segretari e cancellieri per la giustizia militare.

Le consistenti vacanze organiche esistenti in tutti gli uffici giudiziari militari (di ogni grado), unitamente al fatto che progressivamente si è nel tempo assottigliato il numero dei cancellieri formati nell'ambito giudiziario, è fonte di concreta preoccupazione per il futuro. Preoccupazioni che investono non solo l'aspetto quantitativo, ma anche e soprattutto quello qualitativo, laddove non sempre si è in grado di ottenere in tempi brevi una formazione adeguata del nuovo personale assegnato ai servizi giudiziari. Oltretutto, le difficoltà sono anche aggravate dalla circostanza per cui la quasi totalità del personale che perviene da altri settori della Difesa, giunge ai nostri uffici giudiziari in tarda età, talora addirittura a fine carriera. Ciò evidentemente costituisce un grave *handicap* poiché incide negativamente sulla motivazione individuale del singolo impiegato, ormai spesso con insufficienti stimoli verso un lavoro assai diverso da quello svolto per parecchi anni, e per di più tecnicamente complesso.

Proprio a conferma dello spessore di tale problema, recentemente il Consiglio della Magistratura Militare (con delibera del 16 dicembre 2021) ha espresso parere favorevole in ordine ad una disposizione di servizio del Presidente della Corte Militare di Appello con cui vengono assegnate alcune funzioni giudiziarie ausiliarie a personale militare (Sottufficiali delle FF.AA.) in servizio presso la Corte, data la grave carenza organica del personale civile della Corte stessa.

In tal senso, pertanto, si rinnovano le esortazioni al Ministero della Difesa per l'adozione di un diverso e più efficace orientamento che restituisca la necessaria competenza tecnica al Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, soprattutto attraverso il ritorno al reclutamento specifico e dedicato di personale dotato di competenze tecniche sui servizi di cancelleria, così come è previsto per la giustizia ordinaria.

#### **4. Considerazioni finali**

Alla luce di quanto finora esposto, nel quadro di una costruttiva prospettiva di miglioramento dell'attuale assetto della giustizia militare ritengo di dover ancora ribadire quanto osservato negli ultimi interventi degli anni passati, indicando i seguenti profili qualificanti su cui intervenire:

- Polizia giudiziaria militare e attività del pubblico ministero militare: necessità della costituzione delle sezioni Polizia giudiziaria militare presso gli uffici del pubblico ministero militare nonché, in sede distaccata, presso grandi strutture militari nelle regioni più distanti dalle città sede di procure militari (in specie in Sardegna, Sicilia e Piemonte);
- Eestero: ineludibile e urgente è l'adempimento fissato dal legislatore nel lontano 2002 circa l'introduzione di un codice per le missioni all'estero; vale a dire l'adozione di una "nuova legge organica sulla materia penale militare" per le missioni militari internazionali all'estero.
- Giurisprudenza: permane al livello giurisprudenziale la necessità di una indicazione di legittimità sull'articolo 165 cpmg (la cui importanza e centralità nel sistema del diritto penale militare umanitario è ben nota, anche per i riflessi politico internazionali che spesso sono sottesi alle vicende a cui

si riferisce) e sull'art 54 bis cpp sui conflitti positivi tra pubblici ministeri, onde risolvere un dibattito che da parecchio tempo vede impegnati gli organi requirenti delle due giurisdizioni ed eliminare dubbi e incertezze sulla materia.

- Riforma della giustizia militare: la necessità della riforma della giustizia militare, sia sotto l'aspetto del diritto sostanziale che di quello ordinamentale è stata più volte rappresentata in ogni sede.

La questione è ben nota e dunque non occorre aggiungere molto a quanto già detto in passato.

Può qui soltanto rinnovarsi la riflessione, già sviluppata in premessa, della necessità di garantire il pieno rispetto della cornice costituzionale entro la quale è iscritta la giurisdizione militare.

Tale cornice normativa suppone l'attribuzione alla giurisdizione militare, per logica come per coerenza, di quelle fattispecie che sono in concreto offensive di interessi esclusivamente militari, e che quindi rientrano a pieno titolo nella nozione di reato militare così come indicato dall'art. 103 Cost. Solo in tal modo, evidentemente, sarebbe possibile ricondurre a razionalità, coerenza ed equilibrio un sistema normativo che attualmente è sostanzialmente privo di tali qualità; tanto privo da determinare storture, inefficienze, confusioni e duplicazioni che incidono significativamente in negativo sul principio del buon andamento sia dell'amministrazione militare che della giustizia penale militare.

Ed è dunque in tale cornice che Le chiedo, sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario militare dell'anno 2022.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE  
(Dott. Marco De Paolis)

# **ALLEGATI**

***Procura Generale Militare della Repubblica  
presso la Corte Militare di Appello***

*01/01/2021 - 31/12/2021*

***ATTIVITA' dell'UFFICIO***

<b>1.</b>	<b>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI le SENTENZE</b>	<b>1650</b>
<b>2.</b>	<b>IMPUGNAZIONI</b>	<b>17</b>
	2.6.1. Appelli	<b>10</b>
	2.6.2. Ricorsi	<b>7</b>
	2.6.2.1. In cassazione	<b>6</b>
	2.6.2.2. Immediati	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>PARTECIPAZIONE a UDIENZE</b>	<b>91</b>
	3.1. In Corte Militare di Appello	<b>87</b>
	3.1.1. Udienze dibattimentali	<b>45</b>
	3.1.2. Udienze in camera di Consiglio	<b>42</b>
	3.2. Udienze presso il Tribunale Militare di Sorveglianza	<b>4</b>
	3.3. In sostituzione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, c.p.p.	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>AVOCAZIONI</b>	<b>0</b>
	4.1. Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 372 c.p.p.	<b>0</b>
	4.2. Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 409 comma 3 c.p.p.	<b>0</b>
	4.3. Avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p.	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>ESECUZIONE PENALE</b>	<b>4</b>
	5.1. Pendenti al 01/01/2021	<b>6</b>
	5.2. Sopravvenute	<b>2</b>
	5.3. Esaurite	<b>2</b>
	5.3. Pendenti al 31/12/2021	<b>6</b>

# *Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica*

## *ISCRIZIONI*

Dati nazionali

**2020**

**2021**

	<b>NOTI</b>	<b>1305</b>		<b>NOTI</b>	<b>1423</b>	
	<b>IGNOTI</b>	<b>252</b>		<b>IGNOTI</b>	<b>237</b>	
	<b>Mod. 45</b>	<b>1641</b>		<b>Mod. 45</b>	<b>1748</b>	
	<b>Mod. 46</b>	<b>564</b>		<b>Mod. 46</b>	<b>515</b>	
	<b>totale</b>	<b>3762</b>		<b>totale</b>	<b>3923</b>	

# *Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica*

## **ISCRIZIONI**

Dati locali

**2020**

**2021**

	NOTI	IGNOTI	Mod. 45	Mod. 46		NOTI	IGNOTI	Mod. 45	Mod. 46
Procura Militare VERONA	452	79	298	155	Procura Militare VERONA	498	68	389	129
Procura Militare ROMA	409	95	417	217	Procura Militare ROMA	459	111	406	196
Procura Militare NAPOLI	444	78	926	192	Procura Militare NAPOLI	466	58	953	190
<b>totale</b>	<b>1305</b>	<b>252</b>	<b>1641</b>	<b>564</b>	<b>totale</b>	<b>1423</b>	<b>237</b>	<b>1748</b>	<b>515</b>

## Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

### Comparazione

### **PENDENTI - SOPRAVVENUTI - ESAURITI**

Dati nazionali

### 2020


	<b>PENDENTI al 1° gennaio</b>		<b>SOPRAVVVENUTI</b>	<b>TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO</b>	<b>ESAURITI</b>		<b>PENDENTI al 31 dicembre</b>
	<b>847</b>		<b>1557</b>	<b>2404</b>	<b>1487</b>		<b>917</b>
			di cui	<b>SOPRAVVVENUTI</b> in	<b>ESAURITI sul totale</b>		
			<b>NOTI</b>	meno rispetto al 2019			
			<b>IGNOTI</b>				
			1305	<b>2%</b>	<b>62%</b>		
			252				

### 2021

	<b>PENDENTI al 1° gennaio</b>		<b>SOPRAVVVENUTI</b>	<b>TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO</b>	<b>ESAURITI</b>		<b>PENDENTI al 31 dicembre</b>
	<b>917</b>		<b>1660</b>	<b>2577</b>	<b>1714</b>		<b>863</b>
			di cui	<b>SOPRAVVVENUTI</b> in	<b>ESAURITI sul totale</b>		
			<b>NOTI</b>	più rispetto al 2020			
			<b>IGNOTI</b>				
			1423	<b>7%</b>	<b>66%</b>		
			237				

***Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica*****COMPARAZIONE*****ISCRIZIONI - PROCEDIMENTI ESAURITI*****Dati nazionali**

■ Pendenti al 1° gennaio ■ Sopravvenuti noti ■ Sopravvenuti ignoti ■ Esauriti ■ Pendenti al 31 dicembre



# *Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica*

## *Procedimenti ESAURITI (NOTI e IGNOTI)*

Dati locali

2020


2021

	esauriti con Richiesta di Archiviazione	esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario)	esauriti con Richiesta di giudizio speciale	esauriti con altro tipo di provvedimento		esauriti con Richiesta di Archiviazione	esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario)	esauriti con Richiesta di giudizio speciale	esauriti con altro tipo di provvedimento
Procura Militare VERONA	358	123	5	29	Procura Militare VERONA	426	147	4	47
Procura Militare ROMA	251	92	15	52	Procura Militare ROMA	329	163	2	48
Procura Militare NAPOLI	377	132	3	50	Procura Militare NAPOLI	347	154	1	46
Totale 1487	986	347	23	131	Totale 1714	1102	464	7	141

## Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

**COMPARAZIONE**  
**tra i DATI dei PROCEDIMENTI PENDENTI**  
**con quelli: 1. SOPRAVVENUTI nell'ANNO**  
**2. ESAURITI nell'ANNO**

**Anno 2021**



### Dati Nazionali

<b>Pendenti al 1 gennaio</b>	<b>917</b>
Sopravvenuti noti	<b>1423</b>
Sopravvenuti ignoti	<b>237</b>
Esauriti con richiesta di archiviazione	<b>1102</b>
Esauriti con richiesta di giudizio ordinario	<b>464</b>

Esauriti con rito speciale	<b>7</b>
Esauriti per competenza ad altra Autorità Giudiziaria	<b>96</b>
Altrimenti esauriti	<b>45</b>
<b>Pendenti al 31 dicembre</b>	<b>863</b>

## *Procure Militari della Repubblica*

	Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti <u>non</u> costituenti notizie di reato		Procedimenti provenienti dal registro Mod.45 e successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato	
	<i>(MOD. 45)</i>		<i>(MOD. 21)</i>	
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021
<b>Procura Militare di Verona</b>	298	<b>389</b>	10	<b>35</b>
<b>Procura Militare di Roma</b>	417	<b>406</b>	27	<b>7</b>
<b>Procura Militare di Napoli</b>	926	<b>953</b>	79	<b>88</b>
<b><i>Totale nazionale</i></b>	<b><i>1641</i></b>	<b><i>1748</i></b>	<b><i>116</i></b>	<b><i>130</i></b>

# Numero e tipologia dei reati militari iscritti

Confronto 2020 2021

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>TOTALE</b>	662	627	570	587	685	654	1917	1868

REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)	0	1	0	1	0	0	0	2
Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso ingiustificato mezzi di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.)	0	1	0	2	0	0	0	3
Esecuzione indebita di disegni; possesso mezzi di spionaggio - agevolazione colposa (art. 90 cpmp)	0	0	0	1	0	0	0	1
Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)	0	1	0	0	1	1	1	2
Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.)	0	0	1	1	2	0	3	1
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione ed offerta (art.89, 98 c.p.m.p.)	1	0	0	0	0	0	1	0
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)	2	0	1	0	0	0	3	0
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate - agevolazione colposa (art. 93, 97 c.p.m.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)	3	1	0	0	2	0	5	1
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta ( artt. 91 e 98 c.p.m.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - agevolazione colposa ( artt. 91 e 97 c.p.m.p.)	1	0	0	0	0	0	1	0
Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio (art.86 c.p.m.p..)	0	0	0	1	0	0	0	1
Soppressione, distruzione, sottrazione di atti, documenti (art. 85 c.p.m.p.)	1	0	0	0	0	0	1	0
Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)	1	0	0	0	0	0	1	0
Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)	3	2	0	0	3	2	6	4

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021

<b>REATI CONTRO LA PERSONA</b>								
<i>Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)</i>	33	<b>38</b>	55	<b>48</b>	46	<b>40</b>	134	<b>126</b>
<i>Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)</i>	12	<b>9</b>	31	<b>16</b>	9	<b>12</b>	52	<b>37</b>
<i>Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)</i>	2	<b>2</b>	4	<b>6</b>	4	<b>1</b>	10	<b>9</b>
<i>Lesione personale grave o gravissima ( art.224 c.p.m.p.)</i>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<i>Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)</i>	12	<b>9</b>	10	<b>7</b>	3	<b>1</b>	25	<b>17</b>
<i>Percosse (art. 222 c.p.m.p.)</i>	1	<b>5</b>	5	<b>4</b>	0	<b>0</b>	6	<b>9</b>

<b>REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA</b>								
<i>Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso</i>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)</i>	72	<b>43</b>	36	<b>22</b>	35	<b>57</b>	143	<b>122</b>
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)</i>	0	<b>0</b>	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>	1	<b>0</b>
<i>Abuso nel lavoro nelle officine o in altri laboratori militari (art 136 c.p.m.p.)</i>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<i>Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)</i>	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>	1	<b>1</b>	1	<b>3</b>
<i>Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)</i>	7	<b>7</b>	12	<b>9</b>	19	<b>22</b>	38	<b>38</b>
<i>Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)</i>	2	<b>3</b>	2	<b>4</b>	1	<b>3</b>	5	<b>10</b>
<i>Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)</i>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	1	<b>0</b>	1	<b>0</b>
<i>Cospirazione per compromettere sicurezza posto o autorità comandante (art 179 c.p.m.p.)</i>	0	<b>0</b>	2	<b>0</b>	0	<b>0</b>	2	<b>0</b>
<i>Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)</i>	3	<b>3</b>	0	<b>5</b>	0	<b>0</b>	3	<b>8</b>
<i>Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)</i>	3	<b>5</b>	8	<b>4</b>	6	<b>2</b>	17	<b>11</b>
<i>Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)</i>	16	<b>11</b>	5	<b>10</b>	4	<b>8</b>	25	<b>29</b>
<i>Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)</i>	0	<b>1</b>	0	<b>0</b>	3	<b>1</b>	3	<b>2</b>

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021

<i>segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA</i>							
<i>Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)</i>	20	26	17	25	28	29	65 80
<i>Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.)</i>	205	187	6	36	105	82	316 305
<i>Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)</i>	7	6	16	6	24	26	47 38
<i>Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)</i>	3	6	18	17	18	11	39 34
<i>Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)</i>	2	3	106	122	50	64	158 189
<i>Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)</i>	2	2	3	3	0	2	5 7
<i>Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)</i>	1	3	11	5	2	6	14 14
<i>Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)</i>	1	4	1	2	4	3	6 9
<i>Inadempienza nelle somministrazioni militari (art. 132 c.p.m.p.)</i>	0	0	2	0	0	0	2 0
<i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)</i>	25	22	13	19	32	33	70 74
<i>Insubordinazione con violenza (art. 186 c.p.m.p.)</i>	2	3	0	1	6	5	8 9
<i>Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)</i>	0	1	1	0	2	4	3 5
<i>Investimento, incaglio o avaria di nave o aeromobile (art. 107 c.p.m.p.)</i>	0	0	2	0	1	1	3 1
<i>Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)</i>	4	1	0	0	0	0	4 1
<i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)</i>	6	7	2	1	3	5	11 13
<i>Manifestazione e grida sediziose (art. 183 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	1	0	1 0
<i>Militare di sentinella, vedetta o scortache si addormenta (art. 119 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	0	0	0 1
<i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)</i>	3	0	0	0	1	2	4 2
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore (art. 196 c.p.m.p.)</i>	19	20	9	12	41	45	69 77
<i>Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	1	0	1	0 3
<i>Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)</i>	10	8	2	2	8	6	20 16

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021

<b>segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA</b>							
<i>Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1 0
<i>Omesso impedimento di reati militari (art. 138 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1 0
<i>Omesso rapporto (art. 100 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1 0
<i>Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	1	0	0	1 1
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	27	19	28 19
<i>Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	1	0	1 0
<i>Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art 184 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	2	1	0	2 2
<i>Resistenza alla Forza Armata (art 143 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	0	0	0 0
<i>Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1 0
<i>Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione (art. 130 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	0	0	0 0
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)</i>	2	0	1	1	0	0	3 1
<i>Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)</i>	23	27	9	14	0	0	32 41
<i>Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)</i>	1	7	6	3	2	4	9 14
<i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)</i>	1	1	0	0	0	1	1 2
<i>Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)</i>	3	7	3	1	8	9	14 17

<b>REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE</b>							
<i>Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art.236 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	0	0	0 1
<i>Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)</i>	2	4	1	0	1	1	4 5
<i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)</i>	7	1	1	2	2	3	10 6
<i>Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	1	0	1 0
<i>Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	37	23	40	55	25	12	102 90
<i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	17	13	0	0	22	20	39 33

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021

<i>segue: REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE</i>								
<i>Malversazione a danno di militari (art. 216 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Movimento arbitrario di forze militari ( art. 115 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)</i>	14	11	17	12	12	9	43	32
<i>Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	0	2	0	2
<i>Truffa (art. 234 c.p.m.p.)</i>	0	1	100	81	0	0	100	82
<i>Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)</i>	63	74	0	0	114	86	177	160

<i>REATI DI FALSO</i>								
<i>Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)</i>	3	6	6	4	3	7	12	17
<i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	0	4	0	4


<i>CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA</i>								
<i>Violenza di militari italiani contro privati nemici (art. 185 c.p.m.g.)</i>	0	7	0	17	0	1	0	25

<b>TOTALE</b>								
	662	627	570	587	685	654	1917	1868

## *Numero dei reati militari iscritti*

*Suddivisione per Uffici*

Anno 2021



*Dati nazionali*

<i>Reati contro la persona</i>	<b>198</b>
<i>Reati contro il servizio e la disciplina</i>	<b>1198</b>
<i>Reati contro il patrimonio</i>	<b>411</b>
<i>Altri reati</i>	<b>61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1868</b>

## Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2020 2021

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>TOTALE</b>	565	589	564	578	632	624	1761	1791

<b>REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE</b>								
<i>Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Esecuzione indebita di disegni, possesso mezzi di spionaggio - agevolazione colposa (art. 90 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	1	1	1	2
<i>Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	1	0	0	1	1
<i>Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)</i>	2	0	1	0	0	0	3	0
<i>Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)</i>	2	0	0	0	0	0	2	0
<i>Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio (art.86 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)</i>	1	2	0	0	3	2	4	4

<b>REATI CONTRO LA PERSONA</b>								
<i>Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)</i>	27	29	44	42	38	39	109	110
<i>Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)</i>	9	8	37	19	9	10	55	37
<i>Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)</i>	2	2	2	7	3	1	7	10
<i>Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)</i>	6	9	7	6	2	1	15	16
<i>Percosse (art. 222 c.p.m.p.)</i>	1	5	7	4	0	0	8	9

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021

<b>REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA</b>							
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)</i>	68	49	44	33	52	82	164 164
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)</i>	0	0	2	0	0	0	2 0
<i>Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	1	1	1	1 3
<i>Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)</i>	4	6	11	9	14	11	29 26
<i>Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)</i>	2	3	2	4	1	3	5 10
<i>Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	1	0	1 0
<i>Cospirazione per compromettere sicurezza posto o autorità comandante (art 179 c.p.m.p.)</i>	0	0	4	0	0	0	4 0
<i>Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)</i>	1	2	0	5	0	0	1 7
<i>Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)</i>	2	2	3	2	0	1	5 5
<i>Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)</i>	16	11	5	10	4	8	25 29
<i>Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	3	1	3 2
<i>Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)</i>	20	26	19	32	30	29	69 87
<i>Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.)</i>	196	188	6	36	102	81	304 305
<i>Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)</i>	5	6	14	6	22	22	41 34
<i>Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)</i>	2	3	14	11	12	11	28 25
<i>Distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari, aggravato (artt 169, 170 e 171 c.p.m.p.)</i>	0	16	0	0	0	0	0 16
<i>Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)</i>	2	1	116	123	43	58	161 182
<i>Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)</i>	2	1	1	0	0	2	3 3
<i>Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)</i>	1	2	11	4	2	5	14 11

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<i>Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)</i>	0	5	1	2	5	4	6	11

<b>segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA</b>								
<i>Inadempienza nelle somministrazioni militari (art 132 c.p.m.p.)</i>	0	0	3	0	0	0	3	0
<i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)</i>	25	23	15	28	24	33	64	84
<i>Insubordinazione con violenza ( art.186 c.p.m.p.)</i>	2	3	0	1	6	4	8	8
<i>Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)</i>	0	2	4	0	9	5	13	7
<i>Investimento, incaglio o avaria di nave o aeromobile (art 107 c.p.m.p.)</i>	0	0	2	0	1	0	3	0
<i>Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)</i>	1	1	0	0	0	0	1	1
<i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)</i>	3	7	2	2	2	5	7	14
<i>Manifestazione e grida sediziose (art. 183 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Militare di sentinella, vedetta o scortache si addormenta (art. 119 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)</i>	3	0	0	0	1	1	4	1
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)</i>	18	19	10	12	29	38	57	69
<i>Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	1	0	1	0	3
<i>Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)</i>	9	8	1	2	8	6	18	16
<i>Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	2	0	0	0	2
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	27	19	28	19
<i>Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art 184 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	3	1	0	1	3
<i>Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)</i>	2	0	1	0	0	0	3	0
<i>Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)</i>	23	27	9	14	0	0	32	41
<i>Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)</i>	1	7	6	3	2	4	9	14

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021

<b>segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA</b>								
<i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale ( art.124 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	0	1	0	2
<i>Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)</i>	3	8	3	1	7	8	13	17

<b>REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE</b>								
<i>Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)</i>	2	3	1	0	1	0	4	3
<i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza ( art.3 l.1833/41, 314 c.p.)</i>	7	4	1	4	2	3	10	11
<i>Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	9	3	8	17	1	3	18	23
<i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i>	8	4	0	0	5	7	13	11
<i>Malversazione a danno di militari (art. 216 c.p.m.p.)</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)</i>	10	6	15	18	16	10	41	34
<i>Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	0	2	0	2
<i>Truffa (art. 234 c.p.m.p.)</i>	0	1	123	106	0	0	123	107
<i>Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)</i>	62	75	0	0	136	86	198	161

<b>REATI DI FALSO</b>								
<i>Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)</i>	3	5	6	5	3	11	12	21
<i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art. 221 c.p.m.p.)</i>	0	0	0	0	0	4	0	4

<b>TOTALE</b>	565	589	564	578	632	624	1761	1791
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

## **MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI**

*Suddivisione per Forza Armata (dati locali)*

**2021**

					
	<i>Esercito Italiano</i>	<i>Aeronautica Militare</i>	<i>Marina Militare</i>	<i>Arma dei Carabinieri</i>	<i>Guardia di Finanza</i>
<b>Procura Militare VERONA</b>	162	32	26	304	65
<b>589</b>					
<b>Procura Militare ROMA</b>	162	45	78	262	31
<b>578</b>					
<b>Procura Militare NAPOLI</b>	83	85	63	346	47
<b>624</b>					
<b>Totale</b>	<b>407</b>	<b>162</b>	<b>167</b>	<b>912</b>	<b>143</b>
<b>1791</b>					

**MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI**

*Suddivisione per grado  
Confronto 2020 - 2021*

	2020				2021			
	Ufficiali	Sottufficiali	Graduati	Totale	Ufficiali	Sottufficiali	Graduati	Totale
Carabinieri	39	313	500	<b>852</b>	45	337	530	<b>912</b>
Esercito italiano	90	87	256	<b>433</b>	76	84	247	<b>407</b>
Aeronautica Militare	35	85	52	<b>172</b>	38	77	47	<b>162</b>
Guardia di Finanza	12	79	63	<b>154</b>	10	74	59	<b>143</b>
Marina Militare	31	67	52	<b>150</b>	42	83	42	<b>167</b>
<b>Totali</b>	<b>207</b>	<b>631</b>	<b>923</b>	<b>1761</b>	211	655	925	<b>1791</b>

# Tempi medi di definizione dei procedimenti

## Dati Nazionali

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio:

Tempi medi per la richiesta di archiviazione:



### Tempi medi di definizione dei procedimenti distinti per ufficio

*Richiesta di rinvio a giudizio (giorni)*



*Richiesta di archiviazione (giorni)*



**TEMPI di DEFINIZIONE dei PROCEDIMENTI di 1° GRADO dei TRIBUNALI MILITARI****REATI MILITARI COMMESSI da APPARTENENTI alle FF.AA.****PERIODO di RIFERIMENTO: DATA del FATTO - DATA SENTENZA di 1° GRADO****ANNO 2021****VERONA**

<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
2	4	13

**ROMA**

<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
2	8	2

**NAPOLI**

<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
3	1	3

**MEDIA NAZIONALE**

<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
2	8	1

***n° dei procedimenti definiti con sentenza di 1° grado*****389*****con durata superiore a 3 anni (data del fatto\_data sentenza)*****100*****percentuale dei procedimenti la cui durata è superiore ai 3 anni*****26%**

## Località relative a crimini di guerra iscritti nel 2021

Procura Militare di ROMA	
1.	campo di Norimberga (Germania)
2.	campo di Radeberg, Dresda (Germania)
3.	campo di Tschenstochau (ora Częstochowa – Polonia) giugno 1944
4.	campo di Tschenstochau (ora Częstochowa – Polonia) settembre 1943 - agosto 1944
5.	campo di Groß Hesepe (Germania)
6.	campo di Deblin-Irena (Polonia)
7.	campo di S. Weidt
8.	campo di Windischyaetz
9.	campo di Kottern (Germania)
10.	campo di Brurgstefurt (Berlino - Germania)
11.	campo di Versen (Germania) ottobre 1944
12.	campo di Versen (Germania) settembre 1943 - febbraio 1944
13.	campo di isola di Texel (Olanda)
14.	campo di Fullen
15.	campo di Sand Bostel (Germania 15.12.1944)
16.	campo di Sand Bostel (Germania agosto 1944 - marzo 1945)
17.	campo di Altengradow (Germania)
18.	campo di Lichterfeld Sud (Germania)
19.	campo di Thorn-Danzica (Polonia)
20.	campo di Biada-Podlaska (Polonia)
21.	campo di Burgstefurt (Berlino - Germania)
22.	campo di Buchenwald (Germania)
23.	campo di Bonn (Germania)
24.	campo di Kaiserlautern (Germania)
25.	campo di Kustrin (Polonia)
26.	Leopoli (Ucraina)
27.	campo (Stalag) n. 307 (in luogo sconosciuto)
28.	campo (Stalag) n. 3 (in luogo sconosciuto)
29.	campo (Stalag) n. 13 C (in luogo sconosciuto)
30.	Spremberg (Germania) – 2 agosto 1945
31.	Spremberg (Germania) – 27 luglio 1945
32.	Reggello (Fi)
33.	Loc. Consuma, Pelago (Fi)
34.	Località estera sconosciuta

**Località relative a crimini di guerra iscritti nel 2021**

<b>Procura Militare di VERONA</b>	
1.	Ciano d'Enza
2.	Varie località del Veneto, Piemonte e Lombardia

<b>Procura Militare di NAPOLI</b>	
1.	Sparanise (Ce)